

PROTOCOLLO D'INTESA

ATUTELA DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI UMANI DELLA PERSONA INDAGATA O IMPUTATA E DEL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Tribunale di Campobasso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, la Camera Distrettuale Penale del Molise, l'Ordine dei Giornalisti del Molise e l'Associazione della Stampa del Molise ritengono necessario e opportuno concordare modalità e condizioni di lavoro degli Operatori dell'informazione nelle aule di giustizia, al fine di salvaguardare la dignità ed i diritti umani della persona indagata o imputata, ma anche il diritto-dovere di cronaca e la diffusione di notizie di rilevanza pubblica. Lo sviluppo delle fonti informative e delle tecnologie, la diffusione delle notizie su varie piattaforme hanno portato i media ad essere *parte*, sia pure non codificata ma di fatto, nelle vicende giudiziarie. Le attività degli organi inquirenti e giudicanti, di per sé pubbliche, hanno maggiori possibilità di propagazione grazie alla moltiplicazione dei canali e dei mezzi di informazione. Ad una maggiore intensità e quantità di flussi comunicativi, però, corrisponde anche un possibile incremento delle lesioni dei diritti individuali. Al fine di un corretto rapporto tra Magistrati, Avvocati, Indagati/Imputati, Testimoni, altre Parti del processo, Giornalisti e Radio/Tele/Cine Operatori, preve apposite riunioni tenute tra il Presidente del Tribunale di Campobasso, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, il Presidente della Camera Distrettuale Penale del Molise, il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise ed il Presidente dell'Associazione della Stampa del Molise, si conviene che:

- 1) La libertà d'informazione e di critica costituisce diritto insopprimibile dei Giornalisti, nel rispetto delle norme dettate a tutela della vita privata, familiare, del domicilio e della personalità altrui.
- 2) Salvo quanto previsto nei punti successivi, non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando lo sfruttamento commerciale rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
- 3) Ai sensi dell'art. 147 disp. art. cpp ed ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il Presidente o il Giudice monocratico con ordinanza, se le Parti lo consentono, può autorizzare in tutto o in parte la

ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.

L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle Parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi precedenti, il Presidente o il Giudice monocratico vieta la ripresa delle immagini di Parti, Testimoni, Periti, Consulenti tecnici, Interpreti e di ogni altra Soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'art. 472, co. I, 2 e 4 cpp.

- 4) Al fine della ripresa fotografica, fonografica, visiva, o audiovisiva ovvero della trasmissione radiofonica o televisiva delle udienze e delle Parti (se queste vi consentono), secondo quanto previsto nel precedente punto 4, prima dell'inizio dell'udienza (ore 9,30) ciascun Operatore e Giornalista dovrà accreditarsi presso il Cancelliere presente in udienza, indicando il nome della Testata o Emittente e le proprie complete generalità, riscontrate da apposito documento d'identità, i cui estremi verranno raccolti a verbale.

Dopodiché, il Presidente o il Giudice monocratico, in apertura di ogni processo, chiederà

espressamente alle Parti (Imputato, Responsabile civile, Parte civile, altre Parti, Testimoni, Periti, Consulenti tecnici, Interpreti. Presidente o Giudice o Corte, Pubblico Ministero, Avvocati,

Cancellieri, altri Soggetti che devono essere presenti) se consentono o meno alla ripresa delle loro immagini, sempre che la legge non ne faccia divieto, riportandolo a verbale secondo i moduli già da ultimo predisposti ed in uso presso il Tribunale di Campobasso.

Il consenso potrà essere eventualmente revocato in qualsiasi momento.

Una volta avvenuto l'accredito e raccolto il consenso delle Parti in relazione ad un processo, non sarà necessario procedervi di nuovo per le ulteriori udienze in cui detto processo viene rinviato.

- 5) Salva l'essenzialità dell'informazione, il Giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
- 6) Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il Giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

- 7) E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale, ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica (come, ad esempio, l'accompagnamento da parte della forza pubblica del detenuto o del fermato o del soggetto sottoposto a misura cautelare, ancorché non ammanettato), salvo che la persona vi consenta o che ciò sia necessario per segnalare abusi.
- 8) E' possibile sostare ed effettuare riprese negli atri e nelle pertinenze del Tribunale, applicando quanto sopra riportato a tutela delle Parli, nel senso che per riprendere queste ultime occorre il loro consenso.
- 9) Nell'esercizio delle loro funzioni, i Giornalisti si atterranno a quanto previsto dalla normativa vigente, come riportato nell'allegato A al presente Protocollo d'Intesa.
- 10) Tutte le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano a collaborare ai fini dell'attuazione e del rispetto dello stesso, per quanto di competenza, anche allo scopo di garantire che le modalità di esecuzione delle misure cautelari, delle traduzioni, della disciplina delle udienze e delle relative riprese (ove ammesse, ai sensi dei precedenti articoli) salvaguardino i diritti della persona ad esse sottoposta.
- 11) Le Parti sottoscriventi il presente Protocollo costituiscono un Tavolo permanente finalizzato al monitoraggio su quanto previsto nel presente Protocollo, che si riunirà almeno una volta ogni semestre.
- 12) Ferma restando la facoltà da parte di chiunque di segnalare ai competenti Organi disciplinari e/o alla competente Autorità Giudiziaria eventuali violazioni, analoga segnalazione potrà essere sottoposta al Presidente del Tribunale, il quale potrà a sua volta informarne il Presidente del Collegio penale e/o il Giudice monocratico, affinché ne tenga conto ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 147 disp. att. cpp,

- 13) Il Tribunale si impegna a destinare al proprio interno, nel più breve tempo possibile e previa autorizzazione (ove necessaria) della Commissione di Manutenzione, un proprio apposito spazio chiuso ad uso dei Giornalisti e Radio/Tele/Cine Operatori.

Campobasso, 6 maggio 2011

ALLEGATO A
AL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA ODIERNA
NORMATIVA
A TUTELA DELLA DIGNITÀ E DEI DIRITTI UMANI
DELLA PERSONA INDAGATA O IMPUTATA

sintetici richiami,
anche ai fini di cui all'art. 11 del Nuovo Codice Etico della Magistratura
(approvato il 13/11/2010 dal CD.C. dell'À.N.M.)
Campobasso, 15 aprile 2011

COSTITUZIONE

Art. 27, 2° co.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

NUOVO CODICE ETICO DELLA MAGISTRATURA (approvato il 13/U/2Q1Q dal
C.D.C.

dell'À.N.M.)

Art. 11 - La condotta nel processo

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, ... agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle

LEGGE N. 69/1963 (Ordinamento della professione di Giornalista) Art. 2 -

Diritti e doveri

E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui.

LEGGE IN. 633/1941, come modificato da ultimo dalla Legge n. 2/2008 (Diritto di autore)

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o ..messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

ART. 147 D1SP. ATT. CPP - Riprese audiovisive dei dibattimenti

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o atto decisionale.

2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'art. 472 commi 1, 2 e 4 del Codice,

(Secondo la motivazione di Cass. civ.,), 25/6/2002, n. 9249, il consenso di cui al 3° co. potrebbe essere anche tacito. Con riferimento al problema della necessità o comunque dell'opportunità che il Giudice richieda espressamente l'eventuale consenso ai soggetti di cui al 3° co., va peraltro oggi valutata la conformità o meno del suddetto orientamento giurisprudenziale con quanto sancito dal succitato art. 11 del Nuovo Codice Etico della Magistratura approvato il 13/11/2010).

DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice sulla *privacy*) - ALL. A Codici di deontologia. Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Art. 8 - Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato,

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

LEGGE N. 354/1975 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

ART. 42-BIS (Traduzioni), come inserito dalla Legge n. 492/1992

1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con

decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica. 7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili.

ART, 277 CPP

Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta.]]
cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

ART. 114, co. 6-B1S CFP (comma aggiunto dalla Legge n. 479/19991 - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

Art. 115 CPP - Violazione del divieto di pubblicazione.

1, Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

ART. 684 CP - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.

Art. 650 CP - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Art. 323 CP - Abuso di ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità,

E, comunque, Cass., ss.uu. civ., 1 J/1 1/2008, n. 26972 afferma la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 ce pure *“quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es.. nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale): in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni) “*, Giurisprudenza oramai pacifica: cfr. es. Cass. civ., L, 24/5/2010, n. 12593; Cass. civ., IH, 25/9/2009, n. 20684; Cass. Civ., Ili, 9/4/2009, n. 8703; Cass. civ., L, 19/2/2008, n. 29832.